ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Provincia di Foggia
Dirigente Ufficio Ambiente Arch. Stefano Biscotti
protocollo@cert.provincia.foggia.it

p.c. MAIA RIGENERA SRL
bioecoagrimsrl@softpec.it
Ref. IPPC: l.rutigliano@biosnike.com

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) per l'esercizio di un impianto di trattamento di recupero in compostaggio di rifiuti organici per la produzione di ammendante compostato con fanghi rispondente ai requisiti fissati dal D.Lgs. 75/2010, attività IPPC 5.3b(1) di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.mi. – CdS per riesame AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 15 settembre 2017 a favore della Bioecoagrim ora Maia Rigenera. **CdS del 15-7-2019.**

Società: MAIA RIGENERA SRL

Premesso che:

- L'attività in questione è soggetta al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale poiché attività individuata al punto 5.3 b(1) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
- L'attività in questione è soggetta alla verifica di assoggettabilità a VIA secondo l'allegato IV alla parte seconda, punto 7, lettera zb) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- In relazione al comma 6, lettera b), dell'art. 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i la modifica o l'estensione dei progetti di cui l'allegato IV alla parte seconda, sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA. Pertanto si segnala al RUP la valutazione della applicazione della suddetta procedura ancor prima della procedura di AIA.
- Il progetto di modifica dell'impianto e il riesame AIA prevedono:
  a) un nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento delle zone c.d. sporche per la presenza di colaticci provenienti dai mezzi di trasporto che movimentano rifiuti;
  b) di introdurre nel ciclo due nuovi capannoni di cui uno soggetto in area a vincolo archeologico istituita ai sensi della L.1089 "abitato neolitico degli inizi del VI millennio A.C.";
  c) l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) quali ad esempio quelle introdotte dal nuovo biofiltro, dal nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche (aree sporche);
  d) l'introduzione e la conformità alle nuove MTD;
  e) la modifica del piano di monitoraggio e controllo.

Codesta Autorità competente, anche utilizzando l'ipotesi 1 del diagramma di flusso della DGR Puglia n.648 del 05/04/2011, potrà indicare la corretta procedura da attivare in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA.

- La procedura in oggetto deve tener conto della emissione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti del 10-8-2018. La DGR 648/2011 stabilisce che l'introduzione di nuove MTD o la modifica del PMC comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione anche se la modifica viene ritenuta non sostanziale.
- La DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 marzo 2019, n. 52 "*Avvio del riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni che svolgono attività di gestione dei rifiuti - codici 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*" stabilisce tra i vari punti del deliberato:

  a) *di avviare, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., il riesame complessivo con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, per cui la Regione Puglia è Autorità Competente ai sensi della Legge Regionale 3/2014, rilasciate per l'esercizio di installazioni che svolgono attività di gestione dei rifiuti ed oggetto delle BAT di cui alla Decisione della Commissione dell'Unione Europea 2018/1047 del 10 agosto 2018.*

  b) ***di stabilire <u>che l'Autorità Competente per i procedimenti di riesame è la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali</u> – Servizio AIA/RIR**, via G. Gentile n. 52 – Bari ed il funzionario Responsabile del Procedimento è il Dirigente della medesima Sezione.*

Pertanto, segnalato quanto sopra, si rimette al RUP la valutazione circa la procedibilità della CdS in oggetto al fine di non rendere nullo l'atto consequenziale e i lavori degli Enti chiamati a partecipare.

Qualora si ritenga di proseguire nell'iter autorizzativo in capo a codesta Amministrazione si rappresenta quanto segue escludendo eventuali responsabilità di questo Dipartimento in seno a possibili azioni legali prodotte da parte di terzi che possano esercitare ricorso per qualsiasi motivo nelle competenti sedi giudiziarie.

- Con nota n.5906 del 28-1-2019 questo dipartimento di ARPA Puglia provvedeva a trasmettere il "Rapporto Conclusivo" del 28-1-2019 prodotto a seguito di attività ispettiva ordinaria condotta da ARPA presso il sito produttivo di Maia Rigenera, ai sensi dell'art. 29-decies nel corso del 2018 che deve essere considerato in relazione anche alla presente procedura per la richiamata richiesta di riesame.
- Con nota n.5991 del 28-1-2019 si provvedeva a notificare a mezzo servizio postale "atti giudiziari" il verbale di accertamento e contestazione contenente le proposte di sanzioni per le violazioni amministrative riscontrate nel corso dell'attività ispettiva ordinaria eseguita, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Con D.D. del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n.388 del 5-3-2019, acquisita con prot. ARPA n. 16690 del 6-3-2019, l'Autorità competente emetteva, ai sensi dell'art. 9, comma a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'atto di diffida a seguito delle "non conformità" rilevate da questo dipartimento ARPA e riportate nel "Rapporto Conclusivo" trasmesso.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Via Giuseppe Rosati, 139 – Foggia
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

- Con nota provinciale prot. n.15485 del 21-3-2019, acquisita al protocollo ARPA al n. 20934 del 21-3-2019, codesta autorità competente chiedeva ad ARPA di valutare la "Relazione dettagliata" della società prot. n.55/U del 15-3-2091-LR della MAIA Rigenera Srl, allegata alla stessa nota, prodotta a seguito del provvedimento di Diffida n. 388 del 5-3-2019.
- Con documento n. 783868_2019_0000019549, acquisito al protocollo ARPA al n.28001 del 11-4-2019, codesta Autorità competente indiceva la CdS (prevista per 8-5-2019 e successivamente rinviata al 14-5-2019) per il riesame dell'AIA e nella stessa reiterava la richiesta di riscontro alla "Relazione dettagliata" di controdeduzione della società Maia Rigenera al "Rapporto Conclusivo" per la parte delle non conformità.
- Con nota n.29559 del 16-4-2019 questo dipartimento riscontrava codesta Autorità competente trasmettendo la relazione finale di valutazione della relazione della società MAIA Rigenera Srl prot. n.55/U del 15-3-2091-LR.
- Con nota provinciale prot. n.21270 del 18-4-2019, acquisita al protocollo ARPA al n. 30378 del 18-4-2019, l'Autorità competente obbligava il Gestore ad ottemperare entro 10 giorni alle prescrizioni della diffida compreso le condizioni per il gestore quali condizioni vincolanti. Nel contempo invitava ARPA alla verifica della diffida dopo che il gestore abbia provveduto ad inviare anche ad ARPA la evidenza della ottemperanza.
- Con nota Protocollo 2019/0000022481 del 30/04/2019, acquisita al prot. ARPA n.33864 del 2-5-2019, codesta Autorità competente indiceva la CdS in data 14-5-2019 per il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto.
- Il riesame in questione risulta generato per i seguenti aspetti:
  a) l'adeguamento delle non conformità, condizioni per il gestore e criticità individuate nel "Rapporto Conclusivo" del 28-1-2019 relativo all' attività ispettiva condotta da ARPA ai sensi dell'art. 29-decies nel corso del 2018, che hanno comportato la richiesta di riesame AIA sia da parte di ARPA che dell'Autorità competente a seguito della diffida di cui alla D.D. n. 388 del 5-03-2019;
  b) la richiesta della società al fine di adeguare l'impianto alla normativa, con ampliamento dei capannoni esistenti in modo da svolgere le attività autorizzate in ambiente confinato e chiuso, realizzando un nuovo impianto di trattamento aria a servizio di due nuovi capannoni, e di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree c.d. "sporche" per la presenza di colaticci generati dal passaggio di mezzi di trasporto contenenti i rifiuti;
  c) Introduzione delle nuove MTD con la pubblicazione del 10-8-2018 per gli impianti di trattamento rifiuti.
- Ad esito della CdS del 14-5-2019 si procedeva a redigere verbale della seduta con allegata valutazione tecnica ARPA di prima istanza, successivamente assunta al prot. n.37393 del 15-5-2019. In sintesi nella CdS, si evidenziava il procedimento di diffida attivato con D.D. n.338 del 5-3-2019 prot. n. 12552 e veniva preso atto che il gestore si impegnava a presentare una soluzione progettuale nuova che includesse il sostanziale potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali. Inoltre considerata la scadenza del regime

transitorio (19-5-2019), la difficoltà del conferimento in discarica dei rifiuti (CER 191212) prodotti a valle del trattamento presenti nei piazzali esterni all'impianto, la richiesta di chiusura dell'impianto da parte del Comune di Lucera, il RUP stabiliva di procedere alla chiusura anticipata completa dei conferimenti all'impianto di trattamento e recupero, a partire dal 1-6-2019 con l'eliminazione dei rifiuti stoccati all'esterno entro il 15-6-2019. Si concordava infine di rinviare, alla riapertura dell'impianto, l'ispezione straordinaria a seguito di diffida, al fine anche di validare la nuova soluzione progettuale oggetto del riesame.

- Con nota acquisita al prot. n.48367 del 27-6-2019, codesta Autorità competente convocava la CdS per il 15-7-2019.

Ritenuto:

- Che la gestione di materiale organico, anche nella considerazione dei rifiuti trattati contenenti fanghi di depurazione, quale lo stoccaggio di "sovvalli" o "compost da vagliare" all'aperto in aree non provviste di coperture e confinamenti, genera:
  a) immissioni di Bioaereosol potenzialmente pericoloso per la salute umana a causa della possibile presenza di micro organismi patogeni;
  b) emissioni odorigene che generano continue segnalazioni di disturbo da parte della popolazione e ripercussioni negative sulle attività turistiche o ricettive della zona;
  c) in occasione delle piogge, presenza di percolato per dilavamento del materiale tenuto sui piazzali esterni che viene veicolato nell'impianto di trattamento delle acque meteoriche non idoneo al trattamento dei percolati prodotti, e di conseguenza, con un elevato rischio di contaminazione del torrente "Vulgano".
- Che la lista dei codici CER in ingresso consente di accettare, non solo FORSU, ma anche rifiuti speciali quali fanghi di diversa tipologia e pertanto si ritiene urgente e indifferibile la eliminazione dai piazzali di qualsiasi tipologia di rifiuto e in particolare del c.d. sovvallo. Condizione ritenuta assolutamente prioritaria e indispensabile per la riapertura dell'impianto. Atteso che tali rifiuti risultano destinati a smaltimento e quindi necessitano di un'autorizzazione al deposito preliminare (D15) che non risulta nell'attuale autorizzazione. Inoltre, tali rifiuti non possono stazionare oltre il limite temporale di un anno superato il quale si configura presenza di una discarica (abusiva).
- Che questo dipartimento nell'ambito della procedura dettata dal comma 9, dell'art. 29-decies resta disponibile su esplicita richiesta di codesta Autorità competente, a procedere alla verifica della ripristinata conformità da parte del gestore, per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni e alle condizioni per il gestore contenute nell'atto di diffida.
- Che per il comma 9, art.29-sexsies, l'autorizzazione integrata ambientale può contenere condizioni specifiche giudicate opportune dall'autorità competente.

Acquisita dal sito istituzionale provinciale la documentazione progettuale presentata dal gestore in data 25-6-2019 e assunta al protocollo provinciale al n.33903 a seguito di istanza di riesame, per quanto di competenza, si evidenzia quanto segue.

1. Preliminarmente occorre evidenziare che le BAT non sono prescrittive ed esaustive ma devono costituire riferimento per un adeguato livello di protezione ambientale. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art.29-sexies "*L'Autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono, in condizioni di esercizio normali, che le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili*". Inoltre l'Autorità competente, nei casi indicati nel comma 4-ter dell'art.29-sexies, può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli previsti al comma 4-bis.
2. Dalla documentazione progettuale si evince che le modifiche previste costituiscono un significativo miglioramento complessivo dell'impianto con necessità di taratura dello stesso al fine di rendere efficiente il ciclo di trattamento e stabilirne la potenzialità dell'impianto. Le modifiche investono l'impiego di nuovi capannoni ed una rivisitazione dei processi di produzione e contenimento delle emissioni nell'ambiente. Il particolare le modifiche consistono:
   a) Sostituzione degli scrubber ad acqua denominati "Ea e Eb" con nuovi scrubber acido-base-ossidanti.
   b) Suddivisione delle aree sporche da quelle pulite di transito dei mezzi. Le aree sporche si generano lì dove la movimentazione di pale gommate e mezzi interni e/o esterni tra l'esterno e i capannoni, generano inevitabilmente colaticci e/o percolati che devono essere opportunamente convogliati e smaltiti o trattati.
   c) Realizzazione di un impianto di trattamento acque meteoriche con presenza di percolato, progettato ad hoc, per il trattamento dei primi 16 mm di acque di dilavamento dei piazzali delle aree sporche.
   d) Realizzazione della condotta per il convogliamento delle acque dei pluviali di tutte le coperture.
   e) Adeguamento delle condotte delle acque meteoriche ricadenti nelle aree pulite e convogliamento all'impianto di trattamento delle acque meteoriche.
   f) Adeguamento dei capannoni adiacenti per lo stoccaggio dei cumuli e per le operazioni di vagliatura.
   g) Introduzione di un nuovo biofiltro per il trattamento dell'aria dei nuovi capannoni.
   h) Modifica del processo produttivo nelle fasi successive alla maturazione primaria.
3. La documentazione tecnica riporta una rielaborazione dei quantitativi di rifiuti in ingresso individuando n.3 fasi. In particolare l'ultima fase a regime non risulta condivisibile poiché non risulta conforme alle BAT di settore. A titolo di esempio: si vuole procedere con una percentuale di strutturante ligneocellulosica del 5% contro il 25% previsto nelle BAT, tempo di stazionamento in biocella di soli 10 giorni ritenuto troppo basso per garantire un IRD inferiore a 1000 (mg O^2/kg SV h), presenza eccessiva di sovvallo nella miscela iniziale, eccessiva altezza dei cumuli sia nelle biocelle che nel capannone di maturazione. Non si condividono tali parametri per le motivazioni contenute nel rapporto Conclusivo a cui si rimanda. Per questo si propone una verifica in contraddittorio del processo di maturazione accelerata in biocella tra il soggetto gestore da un lato e l'Autorità competente con il supporto di ARPA dall'altro. Solo a

valle di tale controllo si potrà definire la potenzialità dell'impianto a regime. Cautelativamente si dovrà operare con una potenzialità ridotta nel rispetto del principio di precauzione e del principio dell'azione ambientale, recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. per i quali anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione. Si rinvia al punto 9 per la definizione della proposta.

4. Atteso che a pagina 20 della relazione tecnica generale "AIA.1" si legge che i comuni interessati dagli impatti sono il Comune di Lucera e il Comune di Foggia, si ritiene che alla CdS debba essere invitato anche il limitrofo Comune di Foggia.

5. Atteso che a pagina 20 della relazione tecnica generale "AIA.1" è stato prodotto l'elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri necessari per la realizzazione del progetto, si ritiene che codesta Amministrazione competente debba valutare di estendere l'invito a partecipare alla procedura in oggetto anche la Regione Puglia e i Vigili del Fuoco.

6. Dall'esame della vincolistica emerge che l'area su cui sorge l'edificio indicato nella tavola di progetto denominata "T.AIA.9", adibito come "*capannone stoccaggio precompost - fabbricato 6*", risulta oggetto di vincolo archeologico istituito ai sensi della Legge n. 1089 del 1-6-1939 *"Abitato Neolitico degli inizi del VI millennio A.C.".* Pertanto, si segnala al RUP la necessità di invitare o richiedere il parere preventivo dell'Autorità competente in materia di vincoli archeologici (Soprintendenza).

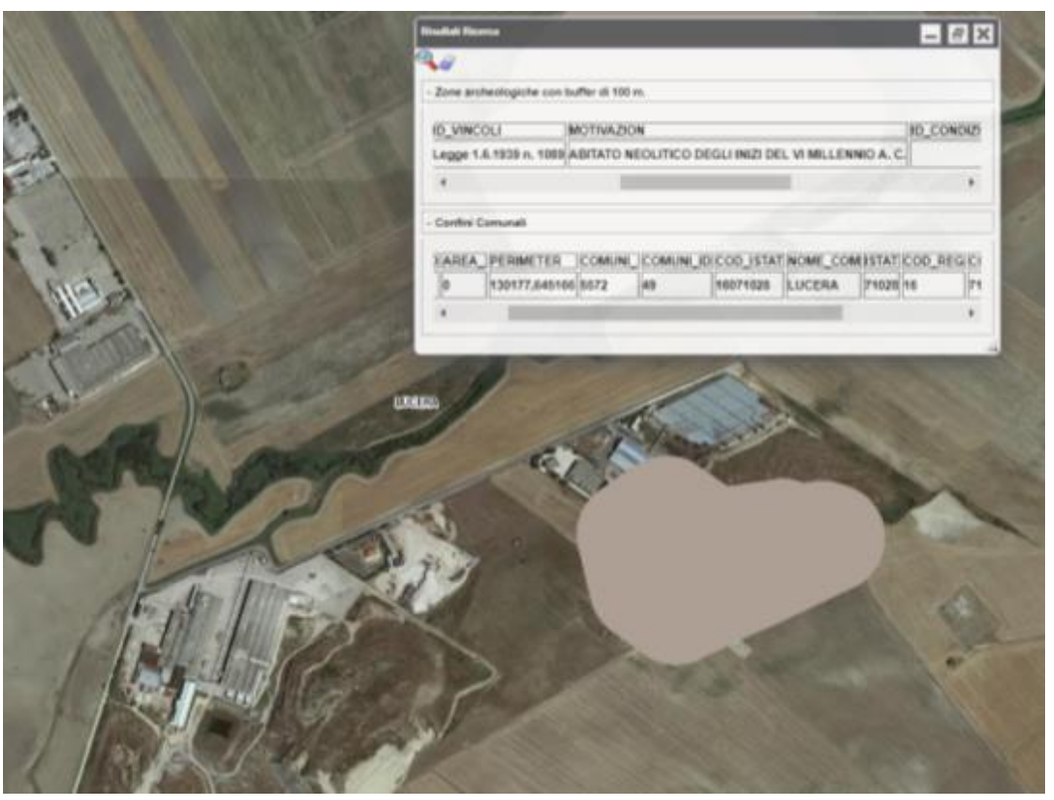

Ortofoto SIT Puglia

7. A pagina 43 della relazione tecnica generale “AIA.1” è fornita una tabella con gli impianti presenti nella Regione Puglia e la loro potenzialità. In particolare prendendo in riferimento l’impianto della società Tersan Puglia e lo si confronta con questo della Maia Rigenera, si nota uno squilibrio della potenzialità autorizzata per diversi aspetti: la capacità dell'impianto Tersan Puglia, che dovrebbe coprire il fabbisogno della Provincia di Bari, risulta inferiore di circa 1/3 rispetto all'impianto in oggetto, di contro la superficie complessiva asservita all'impianto Tersan risulta di circa 75.800 mq, mentre la superficie asservita all'impianto Maia Rigenera comprensiva della estensione dei due capannoni oggetto di riesame risulta di circa 65.500 mq (vedi tabella seguente). Appare dunque evidente una differenza dove ad una minore superficie dedicata all'impianto corrisponde un mazggiore capacità autorizzata dell'impianto.

Prov.	Impianto	capacità t/a	Superficie complessiva biocelle mq	**Rapporto capacità di trattamento per unità di superficie di biocella t/a/mq**	superficie asservita mq	rapporto capacità per unità di superficie t/a/mq
BA	Tersan Puglia	91.000	2620	**34,73**	circa 75800 (dato ricavato da google maps)	1,2
FG	Maia Rigenera	232.000	3294 (vedi tab.1 o tab.2 allegata al presente verbale)	**70,43**	65500 (dato indicato in relazione generale)	3,8

Tabella di confronto impianto Tersan Puglia – Maia Rigenera

Ancora più rappresentativo risulta lo squilibrio tra i due impianti in relazione alla superficie utile di biocella, dove 1mq di biocella Tersan Puglia è autorizzato a trattare fino a 34,73 t/a, mentre 1mq di biocella Maia Rigenera risulterebbe autorizzato a trattare fino a 70,45 t/a cioè più del doppio.

Dunque a parità di tecnologia l'impianto Maia risulterebbe autorizzato per un valore a mq maggiore, con conseguenze che non potrebbero garantire la qualità del compost e soprattutto genererebbero dubbi sulla tutela ambientale, anche in relazione alle prestazioni ambientali complessive generali e gestionali indicate al capitolo 1 della conclusione sulle migliori tecniche disponibili (BAT) del 10-8-2018.

8. Nella relazione tecnica generale “AIA.1”, a partire da pagina 60, si citano n. 3 fasi temporali nelle quali viene modificata la miscela iniziale, rispettivamente una quantità di rifiuti conferiti di 170.74 t/anno (FASE I), di 158.678 t/anno (FASE II) e di 171.857 t/anno (FASE III). Non si condividono le percentuali indicate poiché la percentuale di materiale strutturante (inteso come "bulking lignocellulosico" indicato nelle BAT) deve essere almeno il 25% in peso della miscela. Il recupero del sovvallo da ricircolo non è previsto e non può considerarsi strutturante stante la maggiore densità del sovvallo da ricircolo (praticamente il doppio) che ne produce un effetto opposto a quello per il quale è indispensabile introdurre lo strutturante. Pertanto a

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Via Giuseppe Rosati, 139 – Foggia
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

regime, come nella fase iniziale, la composizione della miscela nelle biocelle deve rispettare le seguenti % in peso:

a) Strutturante (inteso come "bulking lignocellulosico" o frazione verde derivante dagli sfalci e dalle potature) almeno il 25% in peso della miscela (densità 0,33 t/mc)

b) Sovvallo da ricircolo (inteso come sopra-vaglio della vagliatura finale diametro vaglio 12 mm) non più del 10% in peso della miscela (densità 0,64 t/mc).

c) Umido (inteso come la frazione umida della FORSU, compreso eventuali scarti mercatali), cioè il sotto-vaglio dopo la prima vagliatura che costituisce la massa biodegradabile primaria della miscela iniziale da inserire in biocella circa 65% in peso della miscela (densità 0,7 t/mc), eventualmente comprensivo anche di fanghi (con codice CER autorizzato) con massimo il 10% in peso rispetto al quantitativo di umido.

Conseguentemente, considerando le densità medie dei componenti sopra proposte, si ottiene una densità media della miscela di 0,60 t/mc che non dovrà essere superata. Un valore di 0,7 t/mc non lo si ritiene consono ad una procedura di responsabilità da parte del gestore (BAT).

9. La richiesta del gestore secondo la quale ARPA effettuerà nelle “FASE III” la conformità del processo di produzione dell'ammendante compostato con Fanghi "ACF" ai sensi dell'allegato 2 del D.L.75/2010, non risulta concordata con ARPA e rientra nelle competenze del Ministero dell'Agricoltura.

   ARPA propone, invece, la misura dell'IRD a valle della biossidazione accelerata che come indicato nella attuale autorizzazione deve essere inferiore a 1000 (mg O^2/kg SV h). Tanto al fine di stabilire il numero dei giorni di stazionamento della miscela, come sopra indicata, necessari a stabilire la capacità ricettiva finale all'impianto. ARPA ritiene che una miscela con meno strutturante faccia aumentare il numero di giorni necessari per la biossidazione accelerata tali da poter ottenere l'IRD inferiore a 1000. Atteso che il tempo di stazionamento in biocella dipende anche dalla qualità della miscela iniziale, si propone di non modificare la miscela individuata nelle BAT che prevede "bulking lignocellulosico" o frazione verde derivante dagli sfalci e dalle potature nella misura di almeno il 25% in peso della miscela. Dopo il primo ciclo di 90 giorni, si procederà a riempire n. 4 biocelle in presenza di ARPA che apporrà i sigilli alle porte delle biocelle. Due biocelle saranno riempite con la stessa miscela indicata da ARPA (strutturante al 25 %) e due con una miscela le cui percentuali saranno rese note e scelte dal gestore stesso, ma comunque con una quantità di strutturante non inferiore al 15%. Le aperture delle biocelle avverranno in presenza di ARPA e di un laboratorio terzo accreditato scelto dall'Autorità competente e concordato con ARPA; l’apertura avverrà in maniera cadenzata, due biocelle (una proposta da ARPA e una proposta dal gestore) dopo 10 giorni dalla data di carico, le altre due saranno aperte dopo 20 giorni dalla propria data di carico. Il laboratorio procederà a campionare, con particolare attenzione il nucleo centrale del materiale in biocella, per la determinazione dell'IRD alla fine del processo di bioossidazione accelerata (sia a 10 giorni che a 20 giorni). Si valuterà, così, il tempo di stazionamento (in numero di giorni) necessario affinché si ottenga un IRD inferiore a 1000 (mg O^2/kg SV h) con le due diverse miscele. Si potrà, così, stabilire la miscela corretta da adottare, in funzione del numero di giorni di stazionamento della miscela in biocella stabilendo la potenzialità dell'impianto seconda lo schema riportato nel Rapporto conclusivo di ARPA e allegato alla presente valutazione.

10. I bilanci di massa riportati da pagina 63 a pagina 72 della relazione tecnica generale “AIA.1” sono di difficile lettura e possono indurre in equivoci. Pertanto ARPA ritiene di non prenderli in considerazione anche perché non sono calcolati secondo la miscela conforme alle BAT ed alle indicazioni temporali di stazionamento in biocella indicate al punto precedente.

11. In relazione alla tabella 8.2-b di pagina 75 della relazione tecnica generale “AIA.1”, relativa ai codici CER si chiede di eliminare i codici CER 020399, CER 030199 “Rifiuti non specificati altrimenti”, oltre ai codici CER soppressi dal gestore (CER 100202 e CER 100903).

12. A partire da pagina 77 sono riportati in tabella "elenco rifiuti in uscita dall'impianto" i codici CER dei rifiuti in uscita per i quali si chiede il "Deposito temporaneo" che deve essere autorizzato. A tal fine occorre integrare la tabella con una o più colonne che espliciti nel dettaglio per singolo rifiuto: i quantitativi massimi puntuali, le caratteristiche geometriche e fisiche dei contenitori o delle aree, le procedure di gestione e di conferimento per lo smaltimento, il tempo massimo di stazionamento a deposito e la procedura di gestione in caso di sversamenti accidentali. Tanto al fine di poter esprimere la valutazione di competenza in ragione della tutela ambientale e di controllo delle emissioni. Si evidenzia che non risulta possibile autorizzare ripartenze dell'impianto con attività di vagliatura e stoccaggi di rifiuti all'esterno. Lo stoccaggio del rifiuto quale sopravaglio della prima vagliatura deve essere effettuato all'interno in spazio confinato e ben definito in caratteristiche fisiche, geometriche e quantitativi puntuali massimi.

13. In relazione al capitolo 8.3 "Capacità di trattamento" di pagina 79 della relazione tecnica generale “AIA.1”, si evidenzia quanto già sopra indicato per la potenzialità di conferimento all'impianto, essendo funzione del tempo di stazionamento in biocella e della miscela, deve attenersi, nella prima fase di riavvio dell'impianto, ad una condizione cautelativa secondo quanto riportato al punto 3 della presente valutazione e secondo quanto contenuto nel Rapporto conclusivo di ispezione del 28-1-2019. La capacità di trattamento con altezza cumuli in biocelle h=2,5, il 25% in peso di strutturante nella miscela iniziale e un tempo di stazionamento in biocella di 20 e 25 giorni secondo la grandezza delle biocelle, risulta essere di 57.000 t/anno di FORSU (compreso eventuali fanghi e il 10% massimo di sovvallo da ricircolo) e in 84.000 t/anno considerando anche lo strutturante (vedere Tab.1 allegata al presente parere). Per il calcolo si invita a consultare anche il Rapporto conclusivo ultimo trasmesso.

A valle della misura dell'IRD in uscita delle biocelle, secondo la procedura proposta al punto 9 del presente parere, potrà valutarsi una rielaborazione della potenzialità di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Tuttavia, qualora il valori cautelativi non siano condivisi da codesta Autorità competente, si allega anche un calcolo con h=2,5m, strutturante minimo nella misura del 15% in peso e tempo di stazionamento in biocella di 15 e 20 giorni secondo la grandezza delle biocelle, da cui si otterrebbe un valore massimo di FORSU (compreso eventuali fanghi e il 10% massimo di sovvallo da ricircolo) in ingresso di 88.700 t/anno che, considerando anche lo strutturante, si arriverebbe ad un valore complessivo di 114.500 t/anno (vedere Tab.2 allegata al presente parere). Si ritiene che non sia possibile attribuire valori maggiori di trattamento senza una verifica come previsto al punto 9.

14. I dati riportati a pagina 81 della relazione tecnica generale “AIA.1” non sono condivisibili. Nel Rapporto conclusivo sono riportate le motivazioni. Altezza cumuli in biocella m.2,5,

stazionamento in biocella grande 25 giorni, mentre in biocella piccola 20 giorni, compreso carico e scarico. La composizione della miscela in biocella è indicata al punto 8 della presente valutazione. Densità massima della miscela in biocella 0,6t/mc.

15. Il riferimento ad una altezza di m.3 citata nelle linee guida al punto D.3.3.1.1, riportata a pag. 83 della relazione tecnica generale "AIA.1", è fuori luogo poichè prevede il rivoltamento della biomassa che non è prevista per la tipologia di biocelle e per l'impianto in questione.

16. L'accettabilità della FORSU in ingresso deve essere regolamentata. Il gestore secondo le nuove BAT è tenuto ad un controllo efficace dei processi. Tra i requisiti merceologici della FORSU, con riferimento alla percentuale massima di materiale non compostabile, si deve assumere il limite del 15%. Qualora la FORSU presenti una percentuale di materiali non compostabili > 15% non potrà essere accettata, la stessa dovrà essere avviata ad un impianto di trattamento meccanico biologico (tal quale) e assoggettata alla relativa tariffa di smaltimento.

17. Il gestore nella documentazione prodotta non ha indicato come intende controllare in maniera efficace il processo in ingresso del rifiuto. Si propone (per adeguarsi alla BAT) che l'analisi merceologica con il rilievo della percentuale di materiale non compostabile sia eseguita secondo il seguente programma:

    a) Prima dell'inizio dei conferimenti;

    b) Ogni 6 mesi;

    c) Ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel sistema di raccolta da parte del conferitore (ditta di igiene urbana del Comune) o che il gestore ravvisi la necessità anche solo a seguito di una analisi visiva che lasci sospettare una elevata % di materiale non compostabile superiore al 15%.

18. Il gestore nella documentazione prodotta non ha indicato come intende controllare in maniera efficace il processo nelle varie fasi. In particolare nella fase più importante di maturazione accelerata in biocella. La progettazione deve contenere i parametri che si intendono misurare e i range di contenimento previsti, indispensabili per gestire il processo di accelerazione in biocella. Le metodologie, la frequenza di misura, il punto di misura nella massa in biocella, il metodo di registrazione e conservazione del dato che dovrà essere sia elettronico (mediante il software di gestione Wastable Cloud) che cartaceo e deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo per almeno 5 anni. Alcune indicazioni sono state fornite con il Rapporto conclusivo di ispezione a cui si rimanda per le prescrizioni da parte di codesta Autorità competente.

19. Al capitolo 8.8 della relazione tecnica generale *AIA1 - "Ampliamento in struttura amovibile per lo stoccaggio dei sovvalli da pretrattamento (plastiche)"* - la società nella nuova proposta progettuale per il riesame dell'AIA, sembra che intende realizzare, rispetto alle opere inizialmente previste con AIA 1455/17, solo la chiusura dell'area per lo stoccaggio dei sovvalli da pretrattamento (plastiche) da avviare a smaltimento.

    Tale area dovrà essere provvista di una adeguata pendenza e di pozzetti di raccolta di eventuale percolato attaccato alle plastiche stesse, evitando la fuoriuscita del percolato dall'area

confinata. Inoltre dovrà essere prevista idonea ventilazione e areazione al fine di tutelare anche il personale addetto alla movimentazione del rifiuto all'interno di tale area.

Si rimanda invece all'Autorità competente l'eventuale valutazione preliminare circa il possesso delle concessioni o permessi edilizi o SCIA ai fini della realizzazione dell'area suddetta di nuova realizzazione per non ricadere nelle stesse problematiche già vissute con la precedente autorizzazione.

20. Così come indicato nella relazione tecnica generale AIA.1, la nuova proposta progettuale prevede l'utilizzo di due capannoni esistenti. In merito il gestore deve garantire la perfetta tenuta delle pareti e delle porte, evitando eventuali fuoriuscite di percolato.
21. L'altezza massima dei cumuli stoccati sia nel capannone di maturazione (compost finito) che nei due nuovi capannoni (in cui si intende stoccare "Precompost da rivoltare", "Precompost da vagliare", "Scarti di raffinazione", "Sovvallo da ricircolo"), deve essere contenuta ai fini di una accessibilità dei lavoratori all'interno. Infatti dopo la fase di maturazione accelerata il rifiuto sprigiona vapori di bioareosol tossici, un carico eccessivo nei capannoni di maturazione genera l'impraticabilità degli operatori anche per scarsa visibilità dovuta ai vapori emessi. Scarsa visibilità, altezza dei cumuli esagerata e assenza di spazi di manovra possono generare incidenti ai lavoratori oltre che rallentare l'attività biologica necessaria della fase di maturazione. Pertanto l'altezza dei cumuli, in generale, anche per questioni di sicurezza non deve superare i 2,5 metri (anzichè 4.5m per il compost finito, 4m per sovvallo di ricircolo da prima vagliatura, 3.15m per il pre-compost da rivoltare, ecc., come si evince dalla relazione tecnica generale AIA.1 da pag. 109 a pag. 119) e devono essere lascati i giusti spazi di manovra tra le andane per le manovre delle pale meccaniche che devono provvedere al rivoltamento dei cumuli. Inoltre per gli scarti di raffinazione prodotti dalla seconda/terza vagliatura, che dovranno essere inviati in discarica, si consente un'altezza maggiore di m.2,5, ma i giorni di stoccaggio non dovranno superare i 3 giorni (72 ore) (non 6,9 giorni come da tabella 8.10-d di pag.111).
22. Il campionamento e le analisi finali che devono accertare la conformità del compost al D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i., vanno effettuate su una massa (c.d. lotto di produzione) non superiore a 250 tonnellate e devono prevedere anche il rispetto l'IRD inferiore a 500 (mg O^2/kg SV h) come già prescritto nella attuale autorizzazione.
23. Lo scarico nel torrente "Vulgano", deve essere monitorato con frequenza almeno trimestrale e con la prescrizione riportata nel "Rapporto Conclusivo": *"l'autocontrollo a cura della società deve essere comunicato, ad ARPA e all'Autorità Competente, almeno sette giorni lavorativi prima del campionamento. ARPA, una volta ricevuta la comunicazione, senza alcun preavviso potrà presidiare al campionamento nel giorno e ora prefissati e comunicati dalla società al fine di ritirare una aliquota per le controanalisi. In ogni caso ARPA potrà, liberamente ed a sua insindacabile discrezione, effettuare campionamenti senza inoltrare preavviso alla società anche allo scarico diretto nel torrente Vulgano*" .
24. Considerato che lo "scarico diretto" delle acque meteoriche, previo trattamento, confluisce nel torrente "Vulgano", la conformità comporta il rispetto dei limiti per scarico in acque superficiali della tabella 3, dell'allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. 152/2006 per i quali è stato integrato il PMC.

25. Preliminarmente alla riapertura dell'impianto occorre verificare quale sia lo stato della falda, atteso che nel corso degli anni è stata effettuata una ingente attività di deposito di materiale organico all'esterno con rischio di aver contaminato le acque di falda per infiltrazioni del percolato attraverso gli strati superficiali di terreno. Si ritiene necessario attuare quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. *"... l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo..."*. Pertanto, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, negli allegati alla Parte IV, che per la caratterizzazione dei siti si chiede a codesta Autorità competente di prescrivere di: *"procedere ad eseguire almeno 3 perforazioni da attrezzare a piezometro"* secondo le Linee guida APAT (ora ISPRA) del 2006, la cui ubicazione sarà concordata con ARPA in sede di CdS e i campionamenti e le analisi siano eseguiti in contraddittorio con ARPA prima del riavvio dell'impianto.

26. I serbatoi e/o le vasche di contenimento del percolato devono essere adeguatamente progettati e descritti. Lo smaltimento di quest'ultimo, entro il tempo massimo da prevedersi in autorizzazione, deve essere registrato e documentato conservando la documentazione per almeno 5 anni.

27. Il conferimento del compost finale conforme deve essere documentato in termini di acquirente, quantitativo venduto ed estremi catastali dei terreni oggetto di spandimento, anche in caso di uso su suoli di proprietà del gestore stesso o di parenti e affini. In caso di compost non conforme, dovrà essere mantenuto un registro con annotati i quantitativi, e se gli stessi sono stati smaltiti come rifiuto o eventualmente riprocessati.

28. Il "Piano di Gestione operativa e delle Manutenzioni" file AIA.4 per i primi 6 capitoli ripete quanto già indicato nella relazione generale e non risulta attinente allo scopo dell'elaborato. Il restante documento risulta alquanto scarno dei valori essenziali alla gestione, deve conformarsi agli aspetti pratici di gestione cercando di essere sintetico e pratico. Lo stesso dovrà essere rielaborato recependo in tutte le fasi quanto contenuto nella presente valutazione circa l'accettazione, le percentuali della miscela, le misure dei parametri che consentono di accelerare il ciclo in biocella, i controlli, le procedure di comunicazione ecc.. La fase di maturazione primaria deve contenere l'altezza massima delle andane la larghezza minima tra le andane per consentire in sicurezza il passaggio delle pale meccaniche che devono procedere al rivoltamento indicando la frequenza di rivoltamento. Il paragrafo 8.3.8 è affetto da errore nel primo capoverso (inversione delle fasi di maturazione). Si contesta l'affermazione per il quale si legge che: "*Questo flusso viene classificato come sovvallo di ricircolo ed è utilizzato come strutturante nella miscela...*". Il c.d. "*sovvallo di ricircolo*" NON è strutturante, è l'esatto opposto per densità, pertanto peggiora la miscela dal punto di vista di creare quei vuoti che consentono il passaggio dell'aria nella fase di insufflaggio in biocella. Scopo opposto per il quale si introduce lo strutturante quale materiale c.d. "bulking lignocellulosico". Le altezze dei cumuli di stoccaggio devono essere contenute in m.2,5 per i rifiuti che rientrano nel ciclo. Possono essere stoccati in cumuli di altezza superiore a m.2,5 solo gli "scarti di raffinazione" c.d. plastiche (sopravaglio della vagliatura con disco di diametro 12 mm) che sono destinati a smaltimento. Le tabelle 8.3-e, 8.3-f e 8.3-h devono essere adeguate alle prescrizioni richiamate nella presente valutazione. Si rimanda alla ASL competente la valutazione dei capitoli da 9 a 11 compreso.

29. Il documento AIA.5 presenta alcune pagine illeggibili (schede Torchiani).
30. Il cronoprogramma dei lavori di adeguamento evidenzia che i lavori dovrebbero terminare per gran parte intorno al 10-11-2019.
31. Con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), elaborato denominato “AIA.2”, si evidenzia che:
    a) Per la sezione delle emissioni in atmosfera e odorigene si rinvia al parere che sarà fornito dal competente Centro Regionale ARIA di ARPA Puglia, interessato con nota prot. 50848 del 8-7-2019.
    b) Manca una sezione indicante le misure e i controlli da effettuare durante il ciclo:
        - misura e densità delle percentuali di rifiuti che compongono la miscela iniziale: umido compreso fanghi (quest'ultimi nella misura massima del 10%), strutturante (minimo 25%), e sovvallo da ricircolo (massimo 10%);
        - controllo e frequenza dei punti di misura dei parametri ottimali di gestione della fase accelerata in biocella come la temperatura: mantenuta tra 50-60°C, almeno 55°C per 72 ore, mai sopra i 70°C (ad impedire che ciò avvenga si procederà con appropriata ventilazione del cumulo).
        - controllo e frequenza dei punti di misura dei parametri ottimali di gestione della fase accelerata in biocella come l'umidità (deve essere compresa tra il 45-60%), ossigeno da integrare con l'insufflaggio di aria (fase iniziale in biocella % in volume ottimale 5-15%);
        - controllo e frequenza dei punti di misura dei parametri ottimali di gestione della fase accelerata in biocella come il rapporto C/N che deve essere compreso tra 25-35;
        - controllo e frequenza dei punti di misura dei parametri ottimali di gestione della fase accelerata in biocella come il pH ottimale che deve essere compreso tra 5,5-8.
    c) In relazione ai processi di vagliatura, che pare siano tre, uno nella fase di accettazione e due tra le fasi di maturazione primaria e secondaria, occorre inserire una tabella che indichi la fase del ciclo di vagliatura indicando per ciascuna di essa il momento operativo e il diametro del foro del vaglio.
    d) In relazione ai pozzetti fiscali (con riferimento alla tabella 5-1) occorrerebbe numerarli fornendo una planimetria anche schematica ma con maggior risalto della posizione degli stessi rispetto al resto degli impianti; gli stessi dovranno essere opportunamente segnalati con cartellonistica indelebile da inserire sul posto; non si comprende dove sia ubicato l'ultimo pozzetto citato nella tabella 5-1 e se l'indicazione "*acque di processo*" sia corretta.
    e) L'analisi trimestrale indicata nel PMC dovrà avvenire nel "pozzetto fiscale esterno" (opportunamente segnalato il loco) di convogliamento delle acque nel rispetto dei limiti per scarico in acque superficiali della intera tabella 3, dell'allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. 152/2006 con la seguente procedura di campionamento: l’autocontrollo a cura della società deve essere comunicato, ad ARPA e all’Autorità Competente, almeno sette giorni lavorativi prima del campionamento. ARPA, una volta ricevuta la comunicazione, senza

alcun preavviso potrà presidiare al campionamento nel giorno e ora prefissati e comunicati dalla società al fine di ritirare una aliquota per le controanalisi. In ogni caso ARPA potrà, liberamente ed a sua insindacabile discrezione, effettuare campionamenti senza inoltrare preavviso alla società. Il limite per il parametro Escherichia coli dovrà essere inferiore a 5000 UFC/100 mL.

a) I pozzetti di prelievo campioni, c.d. pozzetti fiscali, opportunamente segnalato ai fini del controllo, devono essere realizzati a norma *(Del. 04/02/1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*), dotati di ausili per eventuale sigillatura nei casi di controllo, a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti; semestralmente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi. La documentazione di evidenza della pulizia dei pozzetti dovrà essere conservata per almeno 5 anni.

b) Dovrà essere effettuata una semestrale manutenzione dell'impianto di trattamento c.d. della "Depureco", tramite asportazione dei sedimenti al fine di mantenere la capacità di accumulo delle acque (al disoleatore rimozione oli/idrocarburi e lavaggio filtro). La documentazione di evidenza della pulizia semestrale dovrà essere conservata per almeno 5 anni.

c) Occorre integrare il PMC con un piano di gestione e manutenzione del nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche c.d. "sporche" indicando i valori limite che non devono essere superati ai pozzetti fiscali. **Per la porzione delle acque accumulate per il riutilizzo e irrigazione del verde ornamentale dovrà essere garantita la tabella 4 dell'allegato 5, alla parte III del TUA, come prescritto all'art.10 del R.R. n.26/2013.** Si prescrive autocontrollo a frequenza trimestrale con le modalità stabilite al punto 31 lettera e) analoghe a quelle previste per lo scarico diretto nel Torrente "Vulgano". Occorre anche fornire una planimetria di dettaglio del solo nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche sporche con indicazione dei due pozzetti fiscali di intercettazione delle acque che vanno all'impianto di trattamento c.d. "Depureco" e quelle in uscita dalla vasca di contenimento delle acque di riutilizzo per irrigazione verde ornamentale.

d) Per i rifiuti in ingresso la frequenza per la caratterizzazione merceologica deve essere ridotta a semestrale per ogni cliente e ogni qualvolta, in caso di gestore dei rifiuti urbani, quest'ultimo apporti variazioni alla modalità di raccolta differenziata, come indicato al punto 17 della presente valutazione. Il certificato di analisi dovrà contenere la percentuale di sostanza inorganica, il rifiuto non dovrà essere accettato se quest'ultima presenta un valore pari o superiore al 15%. Il rifiuto del carico dovrà essere comunicato entro le successive 12 ore all'autorità competente e ad ARPA DAP Foggia oltre che al conferitore stesso.

e) Per i rifiuti in uscita di cui ai codici CER 190503 (composto fuori specifica) CER 191212 (sovvallo da raffinazione finale) e CER 190703 (Percolato) dove è indicata la destinazione di smaltimento, non deve essere superato il quantitativo puntuale autorizzato. La frequenza di controllo e lo smaltimento deve avvenire trimestralmente, non annualmente come indicato nella tabella 7.2-1.

f) Occorre integrare il PMC con una tavola di ubicazione dei vari stoccaggi (depositi preliminari) e descrizione delle caratteristiche fisiche e geometriche dei contenitori e/o delle aree, con i quantitativi puntuali massimi di stoccaggio.

g) Occorre integrare il PMC con un piano di gestione e di emergenza in caso di sversamenti accidentali o supero dei valori limiti tabellari consentiti.

h) Tutti i dati di ciascun lotto di compost prodotto, pari al massimo a 250 tonnellate, dovranno essere inseriti nel software di gestione, tracciabilità e comunicazione "Winwaste Cloud" unitamente al certificato di conformità al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. e all'IRD.

i) Per il parametro Escherichia coli le unità campionarie da analizzare sono 5 e in tutte si pretende la completa assenza della Salmonella in g.25. Se anche 1 sola unità campionaria supera il valore soglia di "M" fissato pari a 5000 UFC/g il compost risulta di qualità insoddisfacente e non potrà essere ritenuto conforme e costituirà un rifiuto.

j) L'approvvigionamento idrico, si legge, dovrà avvenire da pozzo artesiano che dovrà essere regolarmente autorizzato. Si dovrà procedere ad eliminare l'attingimento di acqua c.d. "sorgiva" che in realtà corrisponde ad una rottura del tronco di adduzione del gestore (AQP).

k) Si condivide la tabella 9-2 di controllo della falda ai tre piezometri secondo quanto indicato al Punto 25 della presente valutazione, ma con l'estensione dei parametri e dei limiti che dovranno essere quelli della Tabella 2 "*Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee*" dell'allegato 5, al titolo V della parte quarta, del D.Lgs. 152/2006 e smi.

l) La tabella riepilogativa 114-1 deve essere corretta nelle frequenze di autocontrollo secondo quanto già indicato. Analisi acqua allo scarico diretto trimestrale, analisi merceologica semestrale. Le rilevazioni acustiche possono essere anche triennali e ogni qualvolta si modifica il ciclo o le macchine operatrici.

m) Ad integrazione della sezione rifiuti occorre fornire la capacità di accumulo delle vasche/serbatoi di accumulo del percolato raccolto nei vari presidi dell'impianto, la stima della produzione e dello smaltimento atteso con frequenza minima di smaltimento e registrazione in apposito registro. Tutto dovrà essere comunicato e trasmisso in tempo reale mediante il software di gestione, tracciabilità e comunicazione "Winwaste Cloud"

n) Tutti i parametri di monitoraggio dovranno essere attestati e conservati sia in formato cartaceo per almeno 5 anni e integrati nel software di comunicazione "Winwaste Cloud".

o) *Il PMC dovrà essere integrato con una "Sezione emergenze"*. Si dovranno definire le modalità di gestione delle emergenze in particolare per quanto riguarda l'incendio o lo sversamento accidentale.

p) Il gestore (ai sensi dell'art- 29-decies comma 2 e 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità Competente e ai comuni interessati, nonché all'ARPA, un "*Relazione Annuale*" (art.29-sexies, comma 6, TUA) contenente la descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, la verifica della conformità alle condizioni di autorizzazione AIA, i dati relativi degli autocontrolli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite

nell'autorizzazione stessa e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà far parte integrante dell'atto autorizzativo quale allegato tecnico. Tale "*Relazione Annuale*" in via conclusiva dovrà attestare mediante dichiarazione di un tecnico competente, ai sensi dell'ART. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, la conformità dell'esercizio dell'impianto a quanto contenuto nell'AIA.

q) Relativamente ai contenuti della suddetta "Relazione annuale", ARPA si riserva di esprime la propria valutazione in concomitanza con l'ispezione programmata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e comunque in qualsiasi momento ne riscontrasse la necessità. I costi che ARPA sostiene, nelle attività di controllo obbligatorie, sono posti a carico del gestore dell'impianto.

r) Eventuali comunicazioni e certificazioni riguardanti le emissioni in atmosfera o le emissioni odorigene dovranno essere trasmesse prioritariamente al Centro Regionale Aria (CRA) presso ARPA Puglia, corso Trieste n.27, Bari – a mezzo PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.

32. La valutazione delle modifiche oggetto di riesame, relativamente alle emissioni in atmosfera e odori, è di competenza del Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia. Con nota prot. 50848 del 8-7-2019 questo dipartimento ha inoltrato al CRA richiesta di emissione parere per quanto di competenza con il link di accesso per l'acquisizione della documentazione prodotta dalla società, nonché l'ultima comunicazione di integrazione documentale, in relazione alle emissioni odorigene, trasmessa dalla società solo in data 11-07-2019. Pertanto, considerato i tempi di consegna della documentazione prodotta dalla società, si devono attendere i tempi tecnici e amministrativi di valutazione del parere di competenza del CRA che verrà trasmesso quanto prima al ricevimento dello stesso per integrazione della presente valutazione.

Nelle more della conclusione dell'iter procedurale di riesame e di realizzazione di eventuali adeguamenti da autorizzarsi si evidenzia la necessità di eliminare ogni situazione di potenziale pericolo per l'ambiente per le quali si ritiene assolutamente inammissibile un regime di gestione transitoria con lavorazioni e deposito di materiale all'esterno con immissione in atmosfera di bioareosol, emissioni odorigene sgradevoli e scarico di percolato nelle acque meteoriche e quindi nel Torrente "Vulgano".

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione.

Il Direttore DAP Foggia
Ing. Giovanni Napolitano

Il Collaboratore
Ing. Salvatore Di Fava

Allegati

Tab1 - Calcolo potenzialità trattamento h.2.5m_25%st_ciclo ACT 20-25 giorni
Tab2 - Calcolo potenzialità trattamento h.2.5m_15%st_ciclo ACT 15-20 giorni

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0052694 - 157 - 15/07/2019 - SDFG, STFG

Codice Doc: 8E-60-2A-57-13-16-1F-E0-AE-41-5A-A1-F0-69-3B-A0-A9-E1-B4-4F

Codice Doc: 8E-60-2A-57-13-16-1F-E0-AE-41-5A-A1-F0-69-3B-A0-A9-E1-B4-4F

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0052694 - 157 - 15/07/2019 - SDFG. STFG

CALCOLO CAPACITA' DI TRATTAMENTO - H= 2,5 - Struttunante al 25% -Tempo staz. 20-25 giorni

Con	prof. Biocella	Superf. Biocella mq	altezza	volume rifiuto nelle biocelle	n. biocelle	volume capacitivo in mc	composizione miscela % in peso			Densità miscela t/mc	volume capacitivo in tonn	UMIDO DA FORSU E FANGHI % in peso - t.	Strutturante % in peso - t.	Sovvallo % in peso - t.	giorni anno	durata ciclo ACT	numero cicli anno	capacità UMIDO da FORSU E FANGHI in t/anno	capacità Strutturante in t/anno	Capacità Sovvallo in t/anno	% di impurità nella FORSU - Scarti di prima vagliatura (plastche)	Capacità di ricezione impianto: FORSU + FANGHI in t/anno	Potenzialità complessiva impianto FORSU+Fanghi+ Sovvallo+struttu arnte - t/anno
							M1	M2	M3														
A	B	C= A x B	D	E=C x D	F	G= F x E	Umido + Fanghi max 10%	Strutturante	Sovvallo ricircolo	J = calcolata	Y=G X J	H= Y x M1	I= Y x M2	L= Y x M3	M	N	O=M/N	P= H x O	Q=I x O	R=L x O	K	Y=V + K	Q+R+Y
9,7	19	184,3	2,5	460,75	14	6450,5	65	25	10	0,60	3879,98	2521,98	969,99	388,00	365	25	14,60	36.820,97	14.161,91	5.664,76			
4,7	19	89,3	2,5	223,25	8	1786	65	25	10	0,60	1074,28	698,28	268,57	107,43	365	20	18,25	12.743,63	4.901,40	1.960,56			
					mc compl.	**8.236,50**				peso compl.	**4.954,25**	3.220,27	1.238,56	495,43				49.564,60	19.063,31	7.625,32	15%	**56.999,30**	83.687,93
					mq.compl.	**3.294,60**																	

Codice Doc: 8E-60-2A-57-13-16-1F-E0-AE-41-5A-A1-F0-69-3B-A0-A9-E1-B4-4F

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0052694 - 157 - 15/07/2019 - SDFG. STFG

CALCOLO CAPACITA' DI TRATTAMENTO - H= 2,5 - Struttunante al 15% -Tempo staz. 15-20 giorni

Con	prof. Biocella	Superf. Biocella mq	altezza	volume rifiuto nelle biocelle	n. biocelle	volume capacitivo in mc	composizione miscela % in peso			Densità miscela t/mc	volume capacitivo in tonn	UMIDO DA FORSU E FANGHI % in peso - t.	Strutturante % in peso - t.	Sovvallo % in peso - t.	giorni anno	durata ciclo ACT	numero cicli anno	capacità UMIDO da FORSU E FANGHI in t/anno	capacità Strutturante in t/anno	Capacità Sovvallo in t/anno	% di impurità nella FORSU - Scarti di prima vagliatura (plastche)	Capacità di ricezione impianto: FORSU + FANGHI in t/anno	Potenzialità complessiva impianto FORSU+Fanghi+Sovvallo+struttuarnte - t/anno
							M1	M2	M3														
A	B	C= A x B	D	E=C x D	F	G= F x E	Umido + Fanghi max 10%	Strutturante	Sovvallo ricircolo	J = calcolata	Y=G X J	H= Y x M1	I= Y x M2	L= Y x M3	M	N	O=M/N	P= H x O	Q=I x O	R=L x O	K	Y=V + K	Q+R+Y
9,7	19	184,3	2,5	460,75	14	6450,5	75	15	10	0,64	4118,64	3088,98	617,80	411,86	365	20	18,25	56.373,94	11.274,79	7.516,53			
4,7	19	89,3	2,5	223,25	8	1786	75	15	10	0,64	1140,36	855,27	171,05	114,04	365	15	24,33	20.811,59	4.162,32	2.774,88			
					mc compl	**8.236,50**				peso compl.	**5.259,01**	3.944,25	788,85	525,90				77.185,53	15.437,11	10.291,40	15%	**88.763,36**	114.491,87
					mq. Compl.	**3.294,60**																	